

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 26 GIUGNO 2020 alle ore 20.30 a REGGIO EMILIA presso la sede legale propria in Via Flli Bandiera, 12/a si è riunita l'assemblea dei Soci del CENTRO SOCIALE LA MIRANDOLA (codice fiscale 91041300350) per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE AL D.Lgs 117/2017 CODICE DEL TERZO SETTORE;
- 2) VARIE ED EVENTUALI.

Sono presenti n. 41 soci iscritti regolarmente al libro soci. Il Consiglio Direttivo è presente al completo. Presiede, a norma di statuto il Sig. FABBI LAURO e funge da segretario il Sig. GATTI LUCIANO.

Il Presidente constatata la validità dell'assemblea, passa alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente informa l'assemblea in merito all'obbligo di adeguare lo Statuto Sociale alle disposizioni obbligatorie contenute nel D.Lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore per mantenere l'iscrizione nel registro delle Associazioni di Promozione Sociale (APS).

Il Presidente dà lettura del nuovo statuto sociale soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

Ultimata la lettura il Presidente apre la discussione alla quale partecipano diversi Soci.

Al termine della discussione, il Presidente mette in votazione il nuovo Statuto Sociale adeguato al Codice del Terzo Settore che viene approvato all'unanimità.

limitata e viene allegato al presente verbale.
Nell'altro essendovi da discutere la seduta viene
tolta alle ore 21.30.

Il Presidente ed il Segretario vengono delegati
dall'assemblea alla firma del presente verbale.

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO

[Signature]

Esente da imposta di registro per le modifiche di
adeguamento (Art. 82 Comma 3 del D.Lgs 117/2017)

Esente da imposta di bollo (Art. 82 Comma 5 del D.Lgs 117/2017)



STATUTO

COSTITUZIONE - DURATA - FINALITA' - ATTIVITA'

ART. 1

E' costituita ai sensi del D.Lsg 3 Luglio 2017 n.117 e s.m. un'Associazione di Promozione Sociale denominata:

CENTRO SOCIALE LA MIRANDOLA APS

ART. 2

La sede dell'Associazione è a REGGIO EMILIA. L'Associazione potrà istituire, con delibera dell'Assemblea Ordinaria, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

ART. 3

La durata dell'associazione è illimitata.

L'Associazione aderisce ad ANCESCAO APS - Associazione dei Centri Sociali, Comitati, Anziani e Orti APS.

ART. 4

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione:

- La promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;
- L'integrazione sociale;
- La promozione di relazioni interpersonali concrete e solidali tra le generazioni;
- La beneficenza;
- L'impegno nel volontariato civile e solidale;
- La tutela del diritto alla salute, all'assistenza, alla cultura, alla dignità delle persone.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- L'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117, ivi compresa la complementare attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati;
- L'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, ivi compresa la complementare organizzazione di viaggi e soggiorni turistici semprechè sia svolta, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque la diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati;
- La partecipazione ad iniziative promosse da istituzioni pubbliche locali e non, riguardanti l'organizzazione scolastica, lo sport, la promozione dei prodotti locali quali mostre, fiere e quant'altro, a favore e/o nei confronti di tutte le classi di età e dei cittadini in genere;
- La formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- La promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- La promozione e tutela dei Diritti umani, civili e sociali con particolare riguardo alla lotta contro l'isolamento e l'emarginazione sociale;
- La beneficenza, il sostegno a distanza, la cessione gratuita di prodotti alimentari e farmaceutici, le erogazioni in denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate e/o anziane;
- Garantire il diritto dei cittadini ad accedere all'informazione, alla documentazione, alla cultura ed all'opportunità della rete internet, anche utilizzando il Wi - Fi di comunità.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

L'Associazione potrà accettare sponsorizzazioni ed attivare forme di pubblicità commerciale. Potrà altresì compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria o utile al conseguimento degli scopi sociali.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare, modificare e/o integrare le attività diverse nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce un elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

L'Associazione si impegna ad accettare e osservare, per proprio conto e per conto dei propri Soci, lo Statuto, il Regolamento, il Codice Etico, nonché le delibere ANCESCAO APS e delle sue strutture territoriali.

SOCI: DIRITTI E DOVERI

ART. 5

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci ordinari dell'associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi

e che si impegnino a realizzarli. I minori di 18 anni possono essere soci solo previo consenso dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà.

La qualifica di socio ordinario è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio ed espressa su richiesta scritta presentata dall'interessato.

ART. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto ed ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta dai genitori o da chi esercita la patria potestà.

Il Consiglio Direttivo esaminerà le domande e delibererà sull'accettazione o meno delle stesse.

Le domande di ammissione sono esaminate dal Consiglio Direttivo che può delegare tale compito ad un gruppo più ristretto dei suoi Membri, intervenendo al completo solamente quando il parere del gruppo fosse contrario all'ammissione.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, la decisione deve essere motivata e comunicata all'interessato che potrà fare ricorso entro i successivi 30 giorni, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio.

ART. 7

I soci sono obbligati:

- a versare la quota associativa stabilita con delibera del Consiglio Direttivo;
- ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere legalmente adottate dagli organi associativi.

La quota sociale o il contributo associativo si intende intrasmissibile, non è rivalutabile e non potrà in alcun caso essere rimborsato.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione ed a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione ed a stabilirne le strutture e gli indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

I soci hanno diritto di:

- approvare il Bilancio, le modifiche statutarie e gli eventuali regolamenti;
- godere, se maggiorenni, dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione dei Libri Sociali obbligatori.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, decadenza o per causa di morte.

ART. 9

Il recesso deve essere comunicato dal socio al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi della associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- c) che, in qualche modo arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

Il mancato pagamento della quota annuale entro 6 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale implica la decadenza automatica del socio senza necessità di alcuna formalità.

ART. 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera.

L'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale rivestita all'interno dell'Associazione. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO

ART. 11

L'Associazione si fonda essenzialmente sul principio dell'autofinanziamento basato sull'autogestione e sul volontariato e pertanto è costituito:

- a) dai proventi di tale autofinanziamento;
- b) dai contributi di cittadini, Associazioni ed Enti sia pubblici che privati;

- c) da eventuali contributi provenienti dal Comune di Reggio Emilia;
- d) da donazioni e lasciti testamentari;
- e) da entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati
- f) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Il fondo comune non è ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 12

L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio completo di relazione di missione da presentare all'assemblea degli associati.

Il Bilancio deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio ed essere a disposizione dei soci unitamente alle delibere assembleari. Qualora l'associazione consegua entrate inferiori ad € 220000, il bilancio d'esercizio può essere redatto nella forma di rendiconto di cassa. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'Art.6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto di cassa.

Il Bilancio deve essere depositato al Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 Giugno di ogni anno.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e per il conseguimento degli scopi sociali.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 13

Sono organi dell'associazione

- a) l'Assemblea degli associati;

- b) il Consiglio Direttivo: Organo di Amministrazione
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo.

ASSEMBLEE

ART. 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, da affiggere nel locale della sede sociale, o in uno dei locali di svolgimento dell'attività o da portare a conoscenza dei Soci con altre forme di pubblicità quali ad esempio lettera ordinaria, fax, posta elettronica trasmessa ad ogni socio, almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e seconda convocazione; quest'ultima non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni a cura del Consiglio dimissionario.

ART. 15

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- d) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento, fusione, trasformazione, scissione dell'associazione.

ART. 16

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. La seconda convocazione non potrà essere convocata entro 24 ore dalla prima convocazione.

Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti nel Libro Soci da almeno 3 mesi e che abbiano rinnovato la tessera almeno 5 gg prima della data dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Le modificazioni dello Statuto devono essere approvate, in prima convocazione, con la partecipazione di $\frac{3}{4}$ dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione devono essere approvate con la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei presenti.

In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile un'ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale la deliberazione in merito alle modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti purchè adottata all'unanimità.

La deliberazione riguardante lo scioglimento, la fusione, la scissione e trasformazione dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente statuto, obbligano tutti i Soci, anche assenti o dissenzienti. Ogni socio ha diritto ad

4.

un voto; è ammesso il voto per delega. Ogni socio può essere portatore di n.2 deleghe.
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dalla assemblea stessa.
La nomina del segretario dell'assemblea è fatta dal Presidente dell'assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO: ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 17

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 21 membri scelti tra gli associati secondo quanto deliberato dall'Assemblea. I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio, elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente ed eventualmente il segretario e il cassiere.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei suoi membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax, posta elettronica non meno di tre giorni prima della adunanza.

Il Consigliere che rimanga ingiustificatamente assente per tre volte consecutive dalla riunione del Consiglio Direttivo, decade automaticamente dal mandato.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il Bilancio consuntivo, completo di relazione di missione, e preventivo;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea.
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività sociali;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita della Associazione;

- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.
- h) realizzare il programma delle attività deliberate dall'Assemblea dei Soci;
- i) amministrare e tutelare il patrimonio e le rendite sociali, sottoponendole all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- l) determinare l'ammontare della quota annuale a carico dei Soci;
- m) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari ed ai soci.

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvederà a sostituirli, nominando i primi dei non eletti che rimangono in carica fino all'ultimazione del mandato del consigliere sostituito. Nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

PRESIDENTE

ART. 18

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi ed autorizzare i pagamenti;
- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 19

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo corretto

funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'Articolo 2399 del Codice Civile; il componente dell'organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'Art. 2397, comma 2 Codice Civile.

All'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'Art.31 del Codice del Terzo Settore.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo, custodito e tenuto a cura del medesimo.

I Componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

ART. 20

L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e del Consiglio di dell'Amministrazione Provinciale o della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale o delle unioni dei Comuni etc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con

l'Associazione.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo, si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

SCIoglimento - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 21

In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, scelti preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il Patrimonio sociale netto risultante dal Bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci di loro eventuali crediti, deve essere devoluto ad altro Ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di utilità pubblica, sportiva, sociale, sentiti gli Organismi di Controllo e fatte salve diverse disposizioni di legge.

NORME DI RINVIO

ART. 22

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

NORME TRANSITORIE

ART. 23

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di Legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al Comma 8 dell'Art.148 del TUIR e al Comma 7 dell'Art.4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi

efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'Art.104, Comma 2, del D.Lgs.117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'Art.104, Comma 2, del D.Lgs.117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

[Handwritten signature]

AGENZIA DELLA ENTRATE		
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA		
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA		
REG.	18 DIC. 2023	SERIE
IL		73
N. 6262 CONVE		
IL DIRETTORE DELL'U.T.		



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

DICHIARAZIONE PERVENUTA AL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
IN DATA 16/03/2021

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE
TIPO SOGGETTO: 12- ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

P.IVA: 01768790352 C.F.: 91041300350 INIZIO ATTIVITA' DEL 26-01-1998
VARIAZIONE DEL 15-03-2021

DENOMINAZIONE: CENTRO SOCIALE LA MIRANDOLA APS

TIPO ATTIVITA': 949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICRE

DOMICILIO FISCALE: COMUNE: REGGIO NELL'EMILIA PROV: RE
INDIRIZZO: VIA F LLI BANDIERA N 12/A

C. FISC. RAPPRESENTANTE: FBBLRA47D22H223G

COGNOME E NOME: FABBI LAURO

Li, 16/03/2021